

[Home](#) Quando il trust liquidatorio cede ...

INSOLVENZA PREESISTENTE

Quando il trust liquidatorio cede al fallimento

Francesco Machina Grifeo | 10/05/2014

Corte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 9 maggio 2014 n. 10105

Tweet 3

Consiglia 3

8+1 0



Il trust liquidatorio in presenza di uno stato preesistente di insolvenza non è riconoscibile nell'ordinamento italiano. Lo ha stabilito la [Corte di cassazione, con l'importante sentenza 10105/2014](#), confermando la decisione della Corte d'appello che aveva ravvisato «il concreto pericolo che il trust fosse stato utilizzato al solo fine di eludere la disciplina imperativa concorsuale». Da qui la dichiarazione per cui al negozio «non può essere riconosciuto l'effetto di segregazione desiderato».

La causa concreta

Secondo la Suprema corte, dunque, bisogna sempre guardare alla «causa concreta» del regolamento in trust. E ove essa sia quella di «segregare tutti i beni dell'impresa, a scapito di forme pubblicistiche quale il fallimento, che detta dettagliate procedure e requisiti a tutela dei creditori del disponente, l'ordinamento non può accordarvi tutela». «Il trust - prosegue la sentenza -, sottraendo il patrimonio o l'azienda al suo titolare ed impedendo una liquidazione vigilata - in quanto rimette per intero la liquidazione dell'attivo alla discrezionalità del trustee - determina l'effetto, non accettabile per il nostro ordinamento, di sottrarre il patrimonio del debitore ai procedimenti pubblicistici di gestione delle crisi d'impresa ed all'attivo fallimentare della società settlor il patrimonio stesso».

Il disconoscimento del trust

Per cui la conseguenza è che il giudice che pronuncia la sentenza dichiarativa del fallimento «provvede incidendo tantum al disconoscimento del trust liquidatorio, che finisce per eludere artificiosamente le disposizioni concorsuali sottraendo al curatore la disponibilità dell'attivo societario; una volta accertata la non riconoscibilità, lo strumento non produce alcun effetto giuridico».

Le tre situazioni concrete

In teoria, spiegano i giudici di legittimità, sono tre le situazioni che possono configurarsi: a) il trust viene concluso per sostituire in toto la procedura liquidatoria, al fine di realizzare con altri mezzi il risultato equivalente di recuperare l'attivo, pagare il passivo, ripartire il residuo e cancellare la società; b) il trust è concluso quale alternativa alle misure concordate di risoluzione della crisi d'impresa (cd. trust endo-concorsuale); c) il trust viene a sostituirsi alla procedura fallimentare ed impedisce lo spossamento dell'imprenditore insolvente (cd. trust anti-concorsuale). «Nel primo caso - spiega la sentenza -, potrebbe dirsi lo strumento vietato, qualora si esiga che esso, per essere riconosciuto nel nostro ordinamento, assicuri un quid pluris rispetto a quelli già a disposizione dell'autonomia privata nel diritto interno». Per i giudici: «Non sembra però che l'ordinamento imponga questo limite, alla luce del sistema rinnovato dalle riforme attuate negli ultimi anni, che ammettono la gestione concordata delle

stessa crisi d'impresa».

Nelle altre due fattispecie, invece, proseguono i giudici, «la causa concreta va sottoposta ad un vaglio particolarmente attento e, in caso di esito negativo, il trust sarà non riconoscibile, non potendo l'ordinamento fornire tutela ad un regolamento di interessi che, pur veicolato da negozio in astratto riconoscibile in forza di convenzione internazionale, in concreto contrasti con i fini di cui siano espressione norme imperative interne».

Associazione Trust: passo importante

Commentando la sentenza la vicepresidente dell'Associazione Trust in Italia, l'avvocato Francesca Romana Lupoi, dichiara che «oggi si compie un altro importante passo in avanti perché sono pochissimi i pronunciamenti di ultimo grado in materia di Trust». «Inoltre - aggiunge la Lupoi - la sentenza definisce in modo inequivocabile che è la causa concreta del Trust lo spartiacque di legittimità dell'istituto che non può contrapporsi elusivamente alla procedura pubblica».

«In particolare è da notare - dice la Lupoi - che la decisione della Cassazione riconosce all'istituto del Trust la possibilità di sostituirsi alla procedura fallimentare per realizzare con altri mezzi gli obiettivi di recupero dell'attivo, pagamento del passivo, reparto del residuo e cancellazione della società». «Anche in questa occasione - conclude la Lupoi - l'Associazione Trust in Italia si fa portavoce dell'importanza del rispetto etico nell'utilizzo dell'istituto giuridico del Trust coerentemente con i principi espressi dalla sentenza della Cassazione».